

Bruxelles, 8 aprile 2016
(OR. en)

7648/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0308 (COD)**

**FRONT 161
PECHE 124
CODEC 384
COMIX 263**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Comitato misto
in data:	6 aprile 2016
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

Nella riunione del 6 aprile 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate e indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di attività [...] **che possono includere** la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, i controlli in materia di pesca, i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente.

- (2) L'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera istituita dal regolamento XX/XX¹, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio² forniscono sostegno alle autorità nazionali nell'esercizio della maggior parte di queste funzioni.
- (3) Esse dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare la reciproca cooperazione e la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di accrescere la consapevolezza della situazione marittima e sostenere un'azione coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 768/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3 è inserita la lettera seguente:

"(j) cooperare con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, **come stabilito all'articolo 7 bis** [...]:

a) fornendo servizi, informazioni, apparecchiature e formazione, nonché

b) coordinando le operazioni multifunzionali."

¹ Regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX, ecc.

² Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

2) È inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Cooperazione europea a sostegno delle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, a livello internazionale attraverso:

- a) la condivisione, la fusione e l'analisi delle informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili, conformemente alle rispettive basi giuridiche e fatta salva la proprietà dei dati in capo agli Stati membri;
- b) la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati su tecnologie all'avanguardia, ivi inclusi le infrastrutture spaziali e terrestri e i sensori installati su piattaforme di qualsiasi tipo;
- c) lo sviluppo di capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi e il sostegno della formazione e dello scambio di personale, allo scopo di intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, tenendo conto delle pertinenti iniziative in questo settore;
- d) la condivisione delle capacità mediante la pianificazione e l'esecuzione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità nella misura in cui queste siano coordinate dalle agenzie **e con l'accordo degli Stati membri interessati.**

2. Le modalità secondo le quali l'Agenzia coopera nell'ambito delle funzioni di guardia costiera con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono determinate in un accordo di lavoro, nel rispetto dei rispettivi mandati e delle regole finanziarie applicabili alle agenzie. **Tale accordo è approvato dai consigli di amministrazione dell'Agenzia, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera.**

3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
